
PIANIFICAZIONE 2022-2023

A cura della Segreteria tecnica della Cooperazione Puma

SOMMARIO

Aggiornamento delle circolari segnaletiche nazionali	1
EBA reporting framework DPM 3.2	2
Segnalazioni prudenziali degli intermediari ex art. 106 TUB	4
Proposte straordinarie da sottoporre all'approvazione del CS	5

SERVIZI DI INVESTIMENTO

2023

Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la direttiva MiFID II (2014/65/EU), come recepita dal decreto legislativo 129/2017. In conseguenza delle modifiche normative e delle relative esigenze informative della Banca d'Italia e della CONSOB saranno riviste le segnalazioni sui servizi d'investimento. In particolare saranno richiesti dati di dettaglio sulle operazioni condotte nei confronti della clientela *retail* – ad es. il codice ISIN dello strumento - indipendentemente dal tipo di servizio reso e dalle modalità di accesso del cliente al prodotto (mercato primario o secondario). Contestualmente verrà operata una razionalizzazione della sezione relativa ai servizi di investimento, che comprenderà la riduzione del numero di attributi attualmente richiesti, in un'ottica di contenimento degli oneri e degli adempimenti a carico degli intermediari ai quali la Consob eviterebbe di richiedere le medesime o simili informazioni per le sue finalità di vigilanza.

Le nuove richieste informative riguarderanno le banche e le SIM.

Una prima bozza di normativa dovrebbe essere disponibile nel corso del primo semestre 2022. L'entrata in vigore è prevista nel corso del 2023.

TUTELA DELLA CLIENTELA E TRASPARENZA

2023

Saranno richieste nuove informazioni riferite al tema della tutela, della trasparenza bancaria e dei diritti e obblighi delle parti coinvolte nella prestazione di servizi di pagamento, in conseguenza di modifiche normative europee e nazionali e per arricchire il set informativo a supporto dell'attività di controllo.

A) Restituzioni

È prevista l'introduzione di nuove informazioni riferite agli importi oggetto di restituzione, che riguarderebbe sia le somme da restituire che quelle effettivamente restituite. Gli importi andrebbero ripartiti per predefinite tipologie di prodotto/servizio (credito al consumo, credito immobiliare a consumatori, mutui diversi da credito immobiliare a consumatore, aperture di credito, conti correnti, servizi di pagamento, altro).

B) Depositi dormienti

La normativa in materia di rapporti dormienti (Decreto del Presidente Della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) richiede alla Banca d'Italia di vigilare sul rispetto, da parte degli intermediari, dell'obbligo di verificare l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali di deposito non movimentati da oltre 10 anni. A tal fine saranno richieste apposite informazioni.

C) Rilevazioni inerenti la *Payment Account Directive* (PAD)

La *Payment Account Directive* n. 2014/92 (PAD) ha introdotto, tra gli altri, gli istituti della portabilità del conto e il conto base. Sulle tematiche oggetto della PAD finora sono stati acquisiti dati in forma destrutturata dai principali prestatori di servizi di pagamento. Si prevede ora di rendere sistematica la rilevazione attraverso l'inserimento delle informazioni nelle segnalazioni di vigilanza.

D) Modifiche unilaterali

Per monitorare il fenomeno a livello micro e macro si introdurranno apposite informazioni. Potrebbe essere richiesto il numero di manovre massive deliberate nel periodo e per ogni manovra massiva il numero e la tipologia dei rapporti coinvolti, le clausole contrattuali interessate e l'impatto economico atteso degli effetti della manovra.

E) Reclami

Con l'entrata in vigore a ottobre 2020 delle nuove disposizioni della Banca d'Italia sull'arbitro bancario e finanziario trovano anche attuazione i nuovi tempi massimi di risposta ai reclami di cui alla sezione XI, paragrafo 3, delle Disposizioni di Trasparenza, in attuazione del Provvedimento del Governatore del 19 marzo 2019. In considerazione anche dei diversi termini consentiti per la trattazione dei reclami sui servizi bancari e creditizi (60 giorni) e servizi di pagamento (15) giorni, saranno chieste informazioni sul numero dei reclami gestiti oltre i termini.

F) Disconoscimenti

La disciplina in materia di diritti e obblighi delle parti richiede ai prestatori di servizi di pagamento, in caso di operazioni di pagamento non autorizzate, di rimborsare al pagatore l'importo dell'operazione immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. A fini di vigilanza assume rilievo la conoscenza della dimensione del fenomeno dei disconoscimenti e degli effettivi rimborsi connessi, a livello di sistema e di singolo prestatore di servizi di pagamento.

Le nuove richieste informative riguarderanno le banche, gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

Una prima bozza di normativa dovrebbe essere disponibile nel corso del primo semestre 2022. L'entrata in vigore è prevista nel corso del 2023.

TUTELA DEI FONDI DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

2023

In occasione del recepimento della Direttiva UE 2015/2366 dei Sistemi di Pagamento (PSD2), la tutela dei fondi degli utenti dei servizi di pagamento – in precedenza accordata ai soli fondi registrati in conti di pagamento – è stata estesa a tutte le somme ricevute dalla clientela, qualora non trasferite al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui sono state ricevute (cfr. art. 114-duodecies TUB). La tutela viene assicurata attraverso il deposito di tali somme in conti correnti bancari rubricati “beni di terzi” oppure l'investimento delle stesse in titoli di debito qualificati e/o in quote di fondi comuni di investimento armonizzati. In relazione a ciò verrà integrato l'attuale set informativo che prevede la segnalazione delle attività finanziarie a tutela e del saldo dei conti di pagamento detenuti dalla clientela presso l'intermediario segnalante.

Inoltre la PSD2 ha introdotto ex novo nell'ordinamento i servizi di disposizione di ordini di pagamento e di informazione sui conti (cfr. art. 1, comma 2, lett. h- septies.1), n. 7 e 8, del TUB). Gli intermediari che prestano tali servizi, in via esclusiva o congiuntamente ad altri servizi di pagamento, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA (EBA/GL/2017/08). In relazione a ciò verranno richieste nuove informazioni, a periodicità semestrale, su tali polizze/garanzie.

Le nuove richieste informative riguarderanno gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

Una prima bozza di normativa dovrebbe essere disponibile nel corso del primo semestre 2022. L'entrata in vigore è prevista nel corso del 2023.

EBA REPORTING FRAMEWORK DPM 3.2

ADDITIONAL LIQUIDITY MONITORING METRICS (ALMM)

DICEMBRE 2022

Il 28 aprile 2021 l'EBA ha pubblicato il *Consultation Paper* “Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 with regard to ALMM”.

Le principali novità proposte riguardano l'applicazione di misure di proporzionalità per ridurre gli oneri segnalatici a carico degli enti piccoli e non complessi (SNCIs). In particolare si prevede di esonerare gli SNCIs, ma anche gli enti "di medie dimensioni", dalla produzione di alcuni *template* che ai fini di vigilanza non sono considerati di rilievo per il monitoraggio della liquidità di questi enti. Si riportano nella seguente tabella gli esoneri proposti.

Type of institution	C 66.01	C 67.00	C 68.00	C 69.00	C 70.00	C 71.00
Large	Monthly	Monthly	Monthly	Monthly	Monthly	Monthly
Medium	Monthly	Monthly	Monthly	Monthly	-Exempted-	Monthly
SNCIs	Quarterly	Quarterly	-Exempted-	-Exempted-	-Exempted-	Quarterly

Le modifiche al contenuto della segnalazione riguardano:

- l'integrazione nelle istruzioni/*template* dei chiarimenti rivenienti dalle Q&A pubblicate;
- nel *template* 66 la previsione di qualche ulteriore dettaglio informativo per distinguere le operazioni senza scadenza da quelle con scadenza prestabilita;
- nella *Counterbalancing Capacity* (CBC) la previsione di una riga separata per distinguere i titoli di propria emissione ammissibili come *collateral* in BCE;
- l'inserimento di ulteriori esemplificazioni, nelle istruzioni, per la rappresentazione nelle segnalazioni dei derivati diversi dagli *FX Swaps*;
- per il *template* 69 l'utilizzo del costo del finanziamento al posto dello spread, la cui gestione è alquanto onerosa e di difficile applicazione ai fini di questo *template*.

L'EBA prevede di sottoporre un *Final draft* alla Commissione entro la fine del 2021. Le novità decorrerebbero dalla data di riferimento di dicembre 2022.

COREP FONDI PROPRI

DICEMBRE 2022

Il 23 giugno 2021 l'EBA ha pubblicato il *Consultation Paper* "Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 with regard to COREP, asset encumbrance and G-SII reporting". Le novità inerenti al COREP riguardano principalmente i seguenti due ambiti.

1) Cartolarizzazioni

Il 24 luglio 2020 la Commissione Europea ha approvato il cosiddetto *Capital Markets Recovery Package*, con l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti, permettere una rapida ri-capitalizzazione delle società e aumentare la capacità delle banche di finanziare la ripresa. Questo pacchetto includeva il Regolamento (UE) 2021/557, che modificava il Securitisation Regulation (Regolamento (UE) 2017/2402), e il Regolamento (UE) 2021/558, che modificava il CRR. In particolare è stato definito un trattamento prudenziale favorevole per le cartolarizzazioni STS (semplici, trasparenti e standardizzate) in bilancio e sono stati rimossi gli ostacoli alla cartolarizzazione di *non-performing exposures*.

Questi cambiamenti hanno introdotto nuovi concetti, che si rifletteranno nelle segnalazioni. In particolare:

- i. informazioni sulle cartolarizzazioni STS in bilancio saranno presenti nel C 13.01;
- ii. le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate saranno esposte nel C 13.01 e nel C 14.00, mentre le relative posizioni senior saranno evidenziate nel C 13.01 e nel C 14.01;
- iii. il margine positivo sintetico sarà segnalato nel C 14.00 e nel C 14.01;
- iv. informazioni sul sistema di ammortamento, sulle forme di protezione e sulle garanzie reali saranno inserite nel C 14.00.

2) Attività immateriali sotto forma di software

La modifica all'articolo 36(1) punto (b) del CRR ha introdotto un'esenzione dalla deduzione dal CET1 delle "attività sotto forma di software valutate prudentemente sul cui valore la risoluzione, l'insolvenza o la liquidazione dell'ente non ha effetti negativi". Successivamente il Regolamento Delegato (UE) 2020/2176 ha introdotto un trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software basato sul loro ammortamento prudenziale su un periodo massimo di tre anni.

Verranno conseguentemente chieste informazioni su:

- i. la parte delle attività sotto forma di software che è dedotta dal CET1 secondo il nuovo trattamento prudenziale;
- ii. l'importo relativo al software incluso nelle attività immateriali che è ponderato per il rischio ai sensi degli articoli 113(5) e 156 del CRR.

L'EBA prevede di sottoporre un *Final draft* alla Commissione nel mese di dicembre 2021 o, al più tardi, entro il primo trimestre 2022. Le novità decorrerebbero dalla data di riferimento di dicembre 2022.

ASSET ENCUMBRANCE

DICEMBRE 2022

Il 23 giugno 2021 l'EBA ha pubblicato il *Consultation Paper* "Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 with regard to COREP, asset encumbrance and G-SII reporting". Le novità riguardano i seguenti aspetti.

- 1) Esenzione degli enti piccoli e non complessi (SNCIs) dalla segnalazione di informazioni dettagliate (F 33, F 34 e F 36), in base alla loro ampiezza e complessità e senza tener conto del livello di rischio.
- 2) Revisione della soglia del 15%, escludendo dal calcolo le attività fiduciarie. Queste ultime saranno evidenziate in una nuova riga del *template* F 32.01.

L'EBA prevede di sottoporre un *Final draft* alla Commissione nel mese di dicembre 2021 o, al più tardi, entro il primo trimestre 2022. Le novità decorrerebbero dalla data di riferimento di dicembre 2022.

SEGNALAZIONI PRUDENZIALI DEGLI INTERMEDIARI EX ART. 106 TUB

FONDI PROPRI E GRANDI ESPOSIZIONI

DATA DA DEFINIRE

La normativa prudenziale degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB è disallineata rispetto alle banche con riferimento a vari ambiti:

- cartolarizzazioni, in relazione ai regolamenti (UE) 2017/2401, 2017/2402, 2021/557 e 2021/558;
- grandi esposizioni, in relazione alle novità del CRR2 e del regolamento (UE) 2020/873;
- rischio di controparte, in relazione alle novità del CRR2;
- rischio di mercato FRTB, in relazione alle novità del CRR2 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453.

Le relative segnalazioni sono rimaste ferme alle versioni precedenti del DPM (2.8 per COREP Fondi propri e 2.9 per COREP Grandi esposizioni).

È in corso di valutazione un allineamento alle banche della normativa prudenziale degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e delle relative segnalazioni, che comporterebbe un aggiornamento delle circolari n. 288 e 286. I tempi di entrata in vigore delle modifiche sono incerti.

PROPOSTE STRAORDINARIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CS

DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO

DICEMBRE 2023

La Direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/95/UE, recepita dal Decreto legislativo 254/2016, ha stabilito l'obbligo per alcune categorie di imprese di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione contiene dati qualitativi e quantitativi, con riferimenti agli importi registrati in bilancio.

L'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852 ha previsto l'inclusione in tale dichiarazione di informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili. L'atto delegato della Commissione pubblicato il 6 luglio 2021 precisa i contenuti delle informazioni da fornire; in particolare l'allegato 6 definisce in forma tabellare i *key performance indicators*.

La presentazione di queste informazioni è prevista a partire dal 1° gennaio 2024. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 le imprese finanziarie sono tenute a divulgare solo alcuni dati estremamente sintetici.

RILEVAZIONE DEI TASSI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

DATA DA DEFINIRE

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione a categorie omogenee di operazioni creditizie e a classi di importo. Sono tenuti alla segnalazione, che ha periodicità trimestrale, le banche, gli intermediari ex art. 106 del TUB e gli operatori di microcredito.

Nel corso del 2020 è stata condotta una consultazione inerente alla modifica delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura". La normativa non è ancora stata emanata né si conoscono i tempi della sua entrata in vigore.

La produzione di queste informazioni non è al momento trattata nella documentazione PUMA.